

COMUNE DI BOGNANCO

provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE avente per

OGGETTO: Istituzione e regolamentazione del mercato, fiere ed altri posteggi per il commercio su aree pubbliche ai sensi della legge 112/1991, del D.M. 248/1993 e della legge regionale del Piemonte n. 17 del 13/2/1995 e del D.M. 15/5/1966 n. 350 e legge 25/3/1997 n. 77.

La disciplina del commercio su aree pubbliche, con l'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 122 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ha indubbiamente apportato profonde innovazioni in materia, tendenti alla realizzazione di una migliore qualificazione di tale forma di commercio, per un maggior inserimento della stessa, quale entità considerevole, nell'ambito del comparto commerciale.

Le competenze in materia demandate alle regioni ed il compito alle stesse attribuito di emanare norme in indirizzo ai comuni per la istituzione, la disciplina, la regolamentazione ed il funzionamento dei mercati, delle fiere locali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, la disciplina dei canoni relativi ai posteggi ed alle occupazioni di suolo pubblico, hanno ulteriormente rafforzato l'intento di realizzare uniformità di metodologia, senza rinunciare ad un necessario adeguamento dei modi e dei tempi di attuazione alle reali esigenze di tale forma di commercio, che si inserisce nei più vari contesti sociali ed a essi deve adeguarsi.

La Regione Piemonte con l'emanazione della legge regionale 13 febbraio 1995 n. 17 denominata "Disciplina delle funzioni attribuite alle regioni dalla legge 28 marzo 1991 n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche - Modifica della legge regionale 7 settembre 1987 n. 47" ha provveduto a completare ulteriormente il quadro normativo in materia attribuendo in particolare ai Comuni le funzioni delegate concernenti:

- la conversione delle autorizzazioni ex lege 398/76, per il rilascio, la sospensione, la revoca, la volturazione e la modifica delle autorizzazioni di cui all'art. 2 commi 3 e 4 della legge 112/91,
- l'attività di programmazione e di indirizzo delle funzioni comunali in materia. Le funzioni subdelegate ai Comuni sono espressamente elencate nell'art.4 della citata legge regionale.

Con il decreto 15 maggio 1996 n. 350 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha introdotto alcune importanti novità nella normativa disciplinata dalla legge 112/1991 e dal regolamento d'esecuzione decreto 248/1993, novità e precisazioni da tempo auspicate e richieste dalle associazioni di categoria.

In sede di regolamentazione comunale e di funzioni delegate ai Comuni, il nuovo decreto 350 stabilisce, tra l'altro, la facoltà per gli operatori di commercio su aree pubbliche di chiedere alla Regione o ai Comuni delegati, il rilascio di un provvedimento per ciascun posteggio richiesto.

Di questa facoltà possono usufruire anche gli operatori ambulanti che hanno già effettuato la conversione della vecchia autorizzazione, purchè venga esercitata entro il 21 novembre 1996.

Inoltre, nei mercati mensili e nelle fiere annuali, possono operare solo gli ambulanti con autorizzazione **di tipo c**, anche se in possesso delle altre autorizzazioni di tipo a e di tipo b.

I titolari di sola autorizzazione di tipo c d'ora in poi hanno solo titolo di priorità.

Infine, nelle aree destinate ai mercati quotidiani e settimanali, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati, giornalmente e per la durata di non utilizzazione da parte del titolare, **ai possessori di qualsiasi tipo di autorizzazione** sulla base del maggior numero di presenze in quel mercato.

Non vi è più, quindi, la priorità per i titolari di autorizzazioni di tipo c che tante proteste aveva suscitato.

Successivamente, con la legge 25 marzo 1997 n. 77 contenente "*Disposizioni in materia di commercio e di Camere di Commercio*" vengono riaperti i termini per la concessione delle vecchie licenze in autorizzazioni sia per le conversioni che per i frazionamenti e nuovi criteri per la assegnazione dei posteggi in relazione alla frequenza nelle fiere e nei mercati.

La disposizione riguarda gli ambulanti che d'ora in poi potranno vedersi assegnati i posteggi nei mercati e nelle fiere in base alla assiduità con la quale hanno svolto la loro attività.

Inoltre sono stati diffiniti al 30 giugno 1997 i termini per coloro i quali non avessero ottemperato entro il 31 dicembre 1995 per la scelta di conversione dalle vecchie licenze rilasciate ai sensi della legge 398/76 e per coloro i quali

non avessero ancora provveduto ad avvelersi della facoltà prevista dall'art. 24 comma 11 del D.M. 4.6.93 n. 243.

Per quanto riguarda la situazione a livello locale e precisamente nel Comune di Bognanco si osserva che:

La regolamentazione comunale in materia esistente risale al 1965.

E da allora non si è provveduto ad alcun aggiornamento tenuto conto della scarsità della presenza del commercio su aree pubbliche fin'ora nel territorio comunale.

Le uniche presenze si verificano nei mesi di luglio ed agosto e sono limitate a pochi banchi.

E' necessario quindi istituire e regolamentare il commercio su aree pubbliche sia in aree fisse e sia in modo itinerante.

Per cui si intende ora, procedere, alla adozione di una razionale disciplina conformemente a quanto enunciato nelle nuove norme nazionali e regionali in materia per procedere alla regolarizzazione del funzionamento del commercio nelle aree mercatali di questo Comune, nonché le altre forme di commercio su aree pubbliche.

Ciò avviene tenuto conto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, delle caratteristiche economiche del paese, della densità della rete distributiva, delle indicazioni programmatiche indicate nel Piano di adeguamento della rete commerciale al minuto, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, con una visione spaziale oltre i confini comunali ed in particolare con riferimento al carattere turistico dell'economia di Bognanco e della sua Vallata.

Si intendono quindi concretizzare gli ambiti, i modi, le forme e le procedure di piena applicazione delle norme di cui alla legge 112/1991.

La regolamentazione all'uopo predisposta, pone particolare riferimento a :

- relazione circa la situazione esistente,
- ampiezza complessiva della aree destinate all'esercizio del mercato comunale,
- criteri assegnazione posteggi e loro superficie,
- criteri assegnazione aree destinate ai produttori agricoli che mettono in

vendita i loro prodotti.

- assegnazione temporanea dei posteggi.
- criteri per la disciplina degli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche sia su aree mercatali sia in modo itinerante.

Da atto che attualmente nel Comune di BOGNANCO si svolgono forme di commercio su aree pubbliche mediante due mercati settimanali a carattere prevalentemente estivo:

- un mercato settimanale al **giovedì** nella località di **Bognanco Fonti** frequentato da 3 operatori commerciali.
- un mercato settimanale al **martedì** nella località **San Lorenzo** frequentato da 3 operatori commerciali.

La regolamentazione che si sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale è frutto di ampio ed elaborato esame determinato anche dalle norme previste ed indicate nel Piano Commerciale.

.....
.....
.....
.....
.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Intesa la esposizione del Sindaco.

Rilevato che la materia in oggetto, ai sensi e per gli effetti della legge 112 del 28 marzo 1991 e del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 e della legge regionale 13 febbraio 1995 n. 17 rientra nell'ambito dei poteri del Consiglio Comunale.

Visto l'art. 54/b del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che assegna alla competenza del Comune l'istituzione e la regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto.

Preso atto che l'individuazione delle aree in questione è avvenuta nel rispetto delle determinazioni dei vigenti strumenti urbanistici e che di fatto si confermano le aree mercatali già all'uopo destinate.

Vista la legge 17 maggio 1866 n. 2933.

Visto il D. M. n. 350 del 15 maggio 1996.

Vista la legge 25 marzo 1997 n. 77

Preso atto che non è possibile acquisire il parere della Commissione Provinciale di cui all'art. 4 comma 2 della legge 112/91 in quanto la stessa non è ancora in funzione, ed in proposito sono stati sentiti:

L'Ufficio UPICA della Camera di Commercio di Novara presso il quale avrebbe sede la suddetta Commissione anche per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'Ufficio Commercio dell'Assessorato al Commercio della Regione Piemonte i quali hanno suggerito di adottare questa deliberazione in **sanatoria** in considerazione che la regolamentazione in essa contenuta viene adottata tenendo conto della situazione attuale e non vi sono modifiche di sorta all'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nelle aree mercatali di Bognanco.

Visti i pareri richiesti ed espressi, ai sensi dell'art.53 comma 1 della legge 3 giugno 1990 n. 142 di:

Responsabile del servizio interessato,

Responsabile di ragioneria,

Segretario,

.....

.....

.....con

voti

.....

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 28 marzo 1991 n. 112 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 4 giugno 1993 n. 248

di

CONFERMARE

l'area per l'esercizio del commercio di cui all' art.1 comma 2 lettera "B" della legge 28 marzo 1991 n. 112 :

rispettivamente in :

località Bognanco Fonti nella area adiacente a Via Cavallini

su una superficie complessiva di 500 metri quadri di cui 200 destinati al commercio su aree pubbliche per i titolari di autorizzazione di tipologia "B" e per i produttori agricoli sia in forma singola che associata.

Il mercato ha carattere stagionale estivo e si svolge nel periodo **1 giugno - 30 settembre**

Il numero massimo di posteggi è di 4 di cui 1 destinati ai produttori, coltivatori agricoli in particolare con precedenza di assegnazione a coloro i quali mettono in vendita i prodotti tipici dell'agricoltura, dell'allevamento, delle coltivazioni, del sottobosco ottenuti in Val Bognanco e nelle altre valli Ossolane.

giorno di svolgimento il giovedì.

orario di svolgimento dalle ore 7.00 alle ore 12.30.

località San Lorenzo in Piazza Galletti

su una superficie complessiva di 800 metri quadri dei quali 300 destinati ai posteggi del commercio su aree pubbliche per i titolari di autorizzazione di tipologia "B" e per i produttori agricoli sia in forma singola che associata

Il mercato ha carattere annuale e si distingue in due periodi:

estivo dal 1 giugno al 30 settembre

invernale dal 1 ottobre al 30 maggio.

Il numero massimo di posteggi è fissato in 5 di cui 2 riservati ai produttori, coltivatori agricoli in particolare con precedenza di assegnazione a coloro i quali mettono in vendita i prodotti tipici dell'agricoltura, dell'allevamento, delle coltivazioni, del sottobosco ottenuti in Val Bognanco e nelle altre Valli Ossolane.

giorno di svolgimento il martedì

orario di svolgimento:

estivo dalle ore 7.00 alle ore 12.30

invernale dalle ore 7.30 alle ore 12.30

DI APPROVARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL
TERRITORIO COMUNALE

1 - periodi ed orari di attività

lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, fiere, sagre e posteggi isolati nonché quella in modo itinerante, si effettua nei periodi e date indicati in relazione ad ognuno, come sopra specificato.

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco, anche su richiesta degli operatori commerciali o delle associazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data, dandone avviso al pubblico.

L'orario delle attività di che trattasi, come sopra specificato, è determinato con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art.3 commi 1 e 2 della legge 112/1991 e dell'art.8 del D.M. n. 248/1993.

2 - dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita al pubblico nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono indicate per ciascun operatore, nella autorizzazione e nel registro dei posteggi.

3 - concessioni dei posteggi

i posteggi verranno concessi, secondo la normativa vigente, su domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, in essa, oltre alla generalità e codice fiscale, il richiedente dovrà specificare:

gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche,

le tabelle merceologiche esercitate alla vendita,

la superficie di vendita richiesta,

i mercati frequentati, con posteggio autorizzato, nonché i relativi giorni della settimana,

gli altri Comuni in cui, eventualmente, l'interessato risulti in graduatoria per l'assegnazione del posteggio.

Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza, a domanda scritta, in bollo che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di scadenza della concessione per i posteggiatori che frequentano il mercato in tutto il periodo dell'anno ed entro il 31 maggio dell'anno di scadenza per i posteggiatori che frequentano il mercato nel periodo estivo.

4 - concessioni di posteggi nelle fiere, fiere/mercato o sagre

gli interessati ad ottenere posteggi nelle fiere, fiere/mercato o sagre di cui all'art.2 comma 7 e all'art. 3 comma 6 della legge 112/1991 come modificata dalla legge 25.3.1997 n. 77 istituite e che eventualmente saranno istituite ai

sensi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1995 n. 17, devono presentare, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 350 del 15 maggio 1996, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione di che trattasi, domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, nella quale, oltre alle proprie generalità e codice fiscale, dovranno indicare:

gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui sono in possesso,

le tabelle esercitate,

la superficie richiesta per la vendita,

eventuale numero delle presenze in quella manifestazione,

eventuali titoli di priorità nell'assegnazione.

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed avrà valore limitato ai soli giorni di fiera o sagra.

La relativa graduatoria, formata a cura del competente Ufficio comunale di Polizia, sarà affissa e pubblicata all'albo pretorio comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio o dello svolgimento della manifestazione cui si riferisce.

In ogni caso saranno osservate le prescrizioni di cui alla circolare 11 giugno 1997 n. 3415/C del Ministero dell'Industria e Commercio.

5 - divieto di assegnazione ed utilizzo

a nessun commerciante potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di un posteggio contemporaneamente (cioè nello stesso giorno, nello stesso mercato e con la stessa autorizzazione) ai sensi del comma 11 art.3 legge 112/1991 e comma 4 art.3 D.M. 248/1993, salvo le eccezioni previste dal comma 7 dell'art.7 del D.M. 248/1993.

6 - subingresso nel posteggio

nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante, previa domanda in bollo documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento al cedente. Al subentrante verranno riconosciuti gli eventuali titoli di priorità del dante causa.

7- assegnazione temporanea dei posteggi

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, i commercianti su aree pubbliche, non concessionari di posteggio possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato o fiera per cui sono interessati ed inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari del posteggio.

Le domande dovranno pervenire entro il mese di gennaio di ogni anno ed il competente Ufficio di polizia urbana provvederà entro il mese di febbraio alla formazione della graduatoria in base al disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 7 del D.M. n. 248/1993 e tenuto conto del numero delle presenze documentate nel mercato dell'anno precedente.

La graduatoria sarà affissa e pubblicata all'albo pretorio comunale ed ha validità annuale.

L'ammissione al mercato per l'assegnazione temporanea di posteggi liberi è rinnovabile a domanda scritta.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa concessione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra che ne facciano richiesta.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi, prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

8- registro degli operatori frequentanti il mercato

L'ufficio comunale di Polizia cura la tenuta del registro del mercato e delle altre forme di commercio su aree pubbliche nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione del posteggio, con l'indicazione della/e tabella/e merceologica, dei generi venduti, delle tasse dovute, del posto assegnato e della scadenza della concessione del posteggio e dei comuni con altri posteggi autorizzati, nonché con l'indicazione degli estremi della autorizzazione al commercio su aree pubbliche in possesso dell'interessato.

In altro registro, tenuto dallo stesso ufficio, sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per assegnazioni temporanee.

9 - canone di posteggio e T.O.S.A.P.

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tassa per occupazione suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite con delibera del Consiglio Comunale.

10 - orario di accesso e di sgombro

L'orario di attività del commercio nel mercato o nelle fiere e nei posteggi indicati nei punti precedenti è determinato dal Sindaco come in precedenza stabilito.

L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 30 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 30 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.

11 - mancata occupazione del posteggio

L'operatore che non occupi entro un'ora il posteggio assegnato perde, per quel giorno, il diritto al medesimo.

Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzo il posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore utilmente collocato nella graduatoria di mercato per l'assegnazione temporanea dei posteggi di cui al precedente punto 7, fatto salvo quanto indicato dall'art.3 del D.M. 15 maggio 1996 n. 350.

12 - divieto di cessione del posteggio

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con la cessione dell'azienda commerciale.

13 - esposizione del documento

è fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile apposito cartello da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e degli altri documenti atti a comprovare l'esistenza dei requisiti necessari alla attività di commercio su aree pubbliche.

14 - pubblicità dei prezzi

Il commerciante su aree pubbliche sia in aree mercatali che in modo itinerante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.38 della legge 11 giugno 1971 n. 426 per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all'obbligo dell'art.59 del D.M. 4 agosto 1988 n. 375 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

15- amplificazione dei suoni

alfine di garantire il miglior svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qualora tale esercizio rechi disturbo alle contrattazioni

Nel mercato è vietata la vendita con il sistema del battitore.

Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, nastri, musicassette, radio, apparecchi hifi etc. per lo svolgimento delle loro attività devono attenersi alle precedenti disposizioni.

E' consentito, tenendo il volume entro i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe e ai frequentatori del mercato, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione sonora per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Nei casi ascolto prolungato è obbligo l'uso delle cuffie.

16 - ordine e pulizia del mercato

L'ordine e la pulizia del mercato vengono assicurati dagli agenti di Polizia municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

E' fatto obbligo agli operatori, al termine del mercato, di lasciare il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori.

17 - uso dei veicoli

E' consentito l'uso dei veicoli per le operazioni di ingresso e vendita delle merci purchè gli stessi rientrino nell'area dello spazio assegnato.

18 - revoca e decadenza del posteggio

La concessione del posteggio può essere in qualsiasi momento revocata, sospesa, senza oneri a carico del Comune, dal Sindaco per i motivi di pubblico interesse o di utilità pubblica o per inadempienza o per inosservanza delle norme che regolano il commercio su aree pubbliche.

Le disposizioni di legge che regolano la decadenza e la revoca della concessione del posteggio sono disciplinate dagli artt. 8 e 9 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248, nonché dall'art. 4 del D.M. 15 maggio 1996 n. 350.

Le cause che possono dar luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione sono:

perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche.

perdita della condizione di produttore agricolo

mancato pagamento delle tasse e corrispettivi relativi

mancato utilizzo del posteggio senza giustificato motivo

Gli operatori dei mercati che senza giustificato motivo si assentino per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre mesi in ciascun anno solare, per coloro i quali frequentano il mercato con cadenza annuale e per tre

mercati consecutivi per coloro i quali frequentano il mercato estivo, incorrono nella revoca della concessione del posteggio.

Gli agricoltori produttori diretti possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a tre mesi se annuali e un mese se stagionali estivi, senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione e motivazione dell'assenza al competente ufficio comunale.

Il Sindaco può altresì, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

- ripetute violazioni, anche di carattere diverso tra loro, alla disciplina presente ed alle relative ordinanze sindacali in materia,
- particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti di terzi o per turbativa,
- per non aver tenuto in modo conveniente il posteggio, con particolare riferimento alla pulizia e decoro del posto assegnato,
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza,
- per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

19 - sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni della legge 112 del 28 marzo 1991 e del relativo regolamento di esecuzione, salvo che leggi o norme particolari non prevedano diversa sanzione.

20 - norme transitorie

I venditori che, all'entrata in vigore del presente regolamento, risultano, da documentazione in atti, frequentatori del mercato di **Bognanco**, vengono d'ufficio iscritti nel registro di cui al precedente punto 7.

Anche in caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, di eventuale spostamento delle aree mercatali, compatibilmente con la disponibilità di superficie, si applicano le norme di cui al precedente comma.
